



SCUOLA
digitale



METODOLOGIE
DIDATTICHE
INNOVATIVE



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "Guido Donegani" - Crotone

RETI NAZIONALI DI SCUOLE PER LA DIFFUSIONE DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE CON
L'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NELL'AMBITO DEL PNSD

PROT. AOOITIGD 4351
CIG : Z943396F4C
CUP : F13D20002640001

CROTONE, li 22 ottobre 2021

CONTRATTO DI APPALTO

tra

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "Guido Donegani", Codice Fiscale/P.IVA 91050460798, indirizzo email: krtf02000t@istruzione.it, con sede in Via Tito Minniti, 25 - Crotone, in persona di *Laura Laurendi*, nella sua qualità di Dirigente Scolastico, di seguito denominato "committente"

e

ONDE ALTE S.R.L.-SOCIETÀ BENEFIT, Codice Fiscale/P.IVA 04484110277, indirizzo PEC: ondealte@legalmail.it, con sede in Galleria Leon Bianco 1-3, 30027 San Donà di Piave (VE), in persona di Massimiliano Ventimiglia, nella sua qualità di Presidente Cda e Amministratore Unico, di seguito denominato "fornitore", congiuntamente denominati "parti".

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto del contratto

1. Con il presente contratto (di seguito, "Contratto"), il Committente affida al Fornitore, che accetta, la realizzazione dell'opera, come descritta alla clausola 2.
2. Il Fornitore si assume integralmente il rischio del compimento dell'opera, impegnandosi a organizzare, eseguire e curare la sua realizzazione in totale autonomia, con organizzazione e mezzi propri nonché a garantire i migliori standard tecnico-qualitativi, nel rispetto di quanto previsto alle clausole seguenti.

ART. 2 - Descrizione dell'Opera

1. L'opera consisterà nella progettazione e nella facilitazione di un laboratorio di formazione (di seguito, l'"Opera"). Si rinvia inoltre a quanto riportato all'Allegato A che costituisce parte integrante del Contratto. Inoltre, il Fornitore dovrà svolgere a favore del Committente tutte le attività necessarie e/o strumentali al compimento dell'opera, anche ove non espressamente menzionate nel Contratto.

ART. 3 - Modalità di esecuzione dell'Opera

1. Il Fornitore eseguirà l'Opera a regola d'arte, con la professionalità, la diligenza e la perizia richieste.
2. Il Fornitore impiegherà per l'esecuzione dell'Opera solo strumenti, attrezzature, ivi inclusi software, di cui abbia la legittima disponibilità, e comunque conformi alle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, rimanendo a suo esclusivo carico ogni spesa relativa al loro acquisto, riparazione o sostituzione, per tutta la durata del Contratto.

3. Se per l'esecuzione dell'Opera il Fornitore dovesse utilizzare propri dipendenti o collaboratori, questi dovranno essere dotati di tutti i mezzi necessari per lo svolgimento delle attività richieste o previsti da disposizioni di legge o regolamentari.

4. In caso di difficoltà nell'esecuzione dell'Opera, il Fornitore dovrà darne notizia al Committente senza ritardo e intraprendere tutte le iniziative necessarie e opportune al fine di evitare o limitare i pregiudizi che potrebbero derivarne al Committente. Restano in ogni caso salvi gli ulteriori diritti e rimedi previsti a favore del Committente in caso di inadempimento.

ART 4 - Variazioni al progetto e verifiche

1. Il Fornitore non potrà apportare variazioni all'Opera senza autorizzazione scritta del Committente e non avrà diritto ad alcun compenso o rimborso per le variazioni non autorizzate.

2. Il Fornitore consentirà al Committente di svolgere l'attività di verifica e controllo ai sensi dell'art. 1662 c.c., obbligandosi a collaborare e fornirgli il supporto necessario. Le spese per la verifica di cui al periodo precedente sono a carico del Committente.

ART 5 - Corrispettivo e termini di pagamento

1. Il Committente si impegna a pagare al Fornitore quanto segue a titolo di corrispettivo per la realizzazione dell'Opera (di seguito, il "Corrispettivo"):

- **totale € 12.500,00 + IVA**

2. Il pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione fiscale del Fornitore.

In caso di ritardo nel pagamento superiore a 60 giorni di calendario saranno dovuti al Fornitore interessi di mora decorrenti dal 61° giorno di ritardo, senza necessità di alcuna comunicazione.

3. Il Fornitore invierà periodicamente al Committente un riepilogo delle attività svolte per consentirgli di calcolare e verificare l'importo dovuto a titolo di Corrispettivo.

4. Il Corrispettivo è onnicomprensivo e include, tra gli altri, il compenso per tutte le attività necessarie e opportune per il compimento dell'Opera, i costi per la manodopera, compresi quelli relativi a dipendenti o collaboratori del Fornitore eventualmente impiegati per la realizzazione dell'Opera, i contributi previdenziali e assistenziali, i costi per i materiali, i costi assicurativi, i tributi di qualsiasi natura. Ogni ulteriore costo per la realizzazione dell'Opera non espressamente indicato nel Contratto sarà a carico esclusivo del Fornitore.

ART 6 - Rimborso spese

Le spese relative a viaggi, vitto e alloggio, sostenute dal Fornitore per l'esecuzione dell'Opera saranno rimborsate dal Committente, previa presentazione dei documenti giustificativi.

ART 7 - Consegna, verifica e accettazione dell'Opera

1. Il Fornitore si obbliga a completare l'Opera e a metterla a disposizione del Committente, con tutti gli eventuali componenti e accessori, (la "Consegna"). Il Fornitore inviterà per iscritto il Committente a verificare l'Opera compiuta entro il termine di cui sopra.

2. Una volta realizzata l'Opera, il Fornitore, su richiesta del Committente, dovrà consegnargli, entro il 13.11.2021, un documento contenente una descrizione dettagliata dell'Opera.

ART 8 - Garanzia per difformità e vizi

1. Il Fornitore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'Opera ai sensi dell'art. 1667 e ss. c.c. L'accettazione espressa o tacita dell'Opera libera il Fornitore dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano conosciuti dal Committente o facilmente riconoscibili, purché non siano stati occultati dal Fornitore in malafede. La denuncia di eventuali difformità o difetti dovrà

essere effettuata dal Committente entro 60 giorni dalla scoperta. La denuncia non è richiesta se il Fornitore riconosce le difformità o i vizi o se li ha occultati.

2. Resta inteso che sono espressamente esclusi dalla garanzia i vizi e le difformità dell'Opera non imputabili al Fornitore, intendendosi per tali i difetti derivanti dalla natura dell'Opera o quelli dovuti allo stato attuale della tecnica e in generale ogni vizio che non può essere evitato con il grado di perizia esigibile in concreto dal Fornitore.

ART 9 - Dichiarazioni e garanzie

1. Il Fornitore è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'Opera nei confronti del Committente.

2. Il Fornitore dichiara e garantisce espressamente quanto segue:

- di non trovarsi in procedura di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in altra situazione equivalente e di non essere soggetto a procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, di non trovarsi in stato di insolvenza o sospensione dell'attività o altre circostanze che possano pregiudicare la solvibilità o ostacolare lo svolgimento regolare dell'attività;
- di aver considerato e compreso le attività richieste per il compimento dell'Opera, i rischi e i costi correlati e di aver ritenuto conveniente e remunerativo il Corrispettivo;
- di disporre dello specifico know-how, delle conoscenze e delle capacità tecniche nonché di tutte le risorse finanziarie e organizzative necessarie a garantire la puntuale ed esatta esecuzione dell'Opera, anche in considerazione della sua complessità;
- di disporre di tutte le autorizzazioni, i permessi e le licenze previste da disposizioni di legge e regolamentari per l'esecuzione del Contratto.

2. Le dichiarazioni e garanzie di cui al punto precedente sono elemento essenziale del Contratto senza le quali il Committente non si sarebbe determinato alla sottoscrizione dello stesso.

ART 10 - Limitazione di responsabilità

1. Il Committente esonera il Fornitore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti, sia con riferimento al danno emergente sia al lucro cessante, conseguenti all'esecuzione del Contratto, salvo quelli imputabili per dolo o colpa grave al Fornitore, a suoi dipendenti o collaboratori.

2. Il Committente esonera il Fornitore da ogni responsabilità derivante da disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni derivanti da cause non imputabili al Fornitore, quali caso fortuito, forza maggiore (incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serratte, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, ecc.) e altri eventi di difficile o impossibile previsione che impediscano, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto.

3. Fatte salve le ipotesi previste da norme inderogabili, il limite di responsabilità del Fornitore non potrà essere superiore al costo pattuito dal Committente per la realizzazione dell'Opera.

ART 11 - Salute e sicurezza sul lavoro

Ai fini di quanto previsto all'art. 26, co. 5, del D.lgs. n. 81/2008, le parti dichiarano che il Servizio non si svolgerà in luoghi di cui il Committente ha la disponibilità giuridica. Pertanto, le Parti dichiarano che non vi sono rischi da interferenze derivanti dall'esecuzione del Contratto e non vi sono costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi all'esecuzione del Contratto.

ART 12 - Diritti di Proprietà Intellettuale

1. Quanto realizzato dal Fornitore in ragione del presente Contratto è di sua esclusiva proprietà e/o dei suoi fornitori ed è protetto in Italia e all'estero dal diritto d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale. Salvo diversa autorizzazione scritta del Fornitore, è fatto espresso divieto al Committente di distribuire al pubblico, ovvero di cedere o dare in sub-licenza a terzi o, comunque, di consentire l'uso da parte di terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, quanto realizzato dal Fornitore e/o dai suoi fornitori in ragione del Contratto.

2. Il Committente mantiene la piena titolarità dei dati e materiali da lui forniti, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla loro gestione, con espresso esonero del Fornitore da ogni responsabilità e onere di accertamento e/o controllo al riguardo. Con "materiali" si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: testi, loghi, marchi, immagini, audiovisivi, documenti, grafici, schemi, progetti.

ART 13 - Obblighi di riservatezza

1. Fatti salvi gli obblighi di legge, il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o in funzione della negoziazione, sottoscrizione o esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati o informazioni di carattere tecnico, tecnologico, strategico, finanziario, commerciale comunque inerente all'attività e all'organizzazione del Committente. In particolare, il Fornitore riconosce la natura confidenziale delle informazioni, delle metodologie operative e gestionali, dei prodotti e dei processi produttivi, dei piani strategici ed economico-finanziari, dei nominativi dei consulenti, dei clienti e dei fornitori del Committente, dei documenti e degli strumenti, anche elettronici, del Committente di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'attività di cui al Contratto e riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente connesso alla utilizzazione di tali informazioni è di esclusiva proprietà del Committente.
2. Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola resteranno in vigore per tutta la durata del rapporto.
3. In caso di cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione intervenuta, il Fornitore si impegna a restituire al Committente, entro 15 giorni dalla cessazione, tutto il materiale, in forma cartacea o digitale, di pertinenza del Committente di cui sia venuto in possesso nell'esecuzione dell'incarico, con l'impegno di non conservarne copia.
4. Il Fornitore, ai sensi dell'art. 1381 c.c., garantirà il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra da parte di tutti i soggetti che verranno a conoscenza delle informazioni riservate nell'esecuzione del Contratto (ivi inclusi i propri dipendenti, collaboratori o terzi operanti per conto del Fornitore a qualsiasi titolo).

ART 14 - Cessione del Contratto

1. Il Fornitore non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso a soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. Il subappalto a terzi non è consentito.
2. Il Committente non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso a terzi.

ART 15 - Clausola risolutiva espressa

1. Il Committente avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nell'ipotesi in cui il Fornitore violi anche uno soltanto degli obblighi: Modalità di esecuzione dell'Opera; Dichiarazioni e garanzie; Obblighi di riservatezza; Cessione del Contratto.
2. Parimenti, il Fornitore avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nell'ipotesi in cui il Committente violi anche uno soltanto degli obblighi: Cessione del Contratto e qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente si sia protratto per oltre 15 giorni rispetto al termine pattuito.
3. La risoluzione si verifica di diritto con l'invio di una comunicazione alla parte destinataria, nella quale la parte mittente dichiara di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

ART 16 - Recesso

Ai sensi dell'art. 1671 c.c., il Committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'Opera, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

ART 17 - Miscellanea

1. Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto, con consegna mani proprie (con controfirma per ricevuta), invio con raccomandata con A/R, corriere o a mezzo PEC, ai seguenti recapiti:

Per il Committente:

Indirizzo: Via Tito Minniti, 25 – Crotone

Posta Elettronica: krtf02000t@istruzione.it

Per il Fornitore:

Indirizzo: Galleria Leon Bianco 1-3, 30027 San Donà di Piave (VE)

Posta Elettronica Certificata: ondealte@legalmail.it

2. Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti nel modo sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide.

3. Le Parti esplicitamente concordano che qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo che per atto scritto.

ART 18 - Foro esclusivo

Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, ivi comprese quelle concernenti la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Crotone, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.

Letto, approvato e sottoscritto

Crotone,

Il Committente

Prof.ssa Laura Laurendi

Laura Laurendi



Il Fornitore

Massimiliano Ventimiglia

Onde Alte SRL-89
Galleria Leon Bianco 1/3
30027 - San Donà di Piave (VE)
P.IVA/C.F. 04484110277

Massimiliano Ventimiglia

Per approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle seguenti clausole: Modalità di esecuzione dell'Opera, Variazioni al progetto e verifiche, Corrispettivo e termini di pagamento, Rimborso spese, Consegna, verifica e accettazione dell'Opera, Garanzia per difformità e vizi, Dichiarazioni e garanzie, Limitazione di responsabilità, Diritti di Proprietà Intellettuale, Obblighi di riservatezza, Cessione del Contratto, Clausola risolutiva espressa, Recesso, Foro esclusivo.

Il Committente

Prof.ssa Laura Laurendi

Laura Laurendi



Il Fornitore

Massimiliano Ventimiglia

Onde Alte SRL-89
Galleria Leon Bianco 1/3
30027 - San Donà di Piave (VE)
P.IVA/C.F. 04484110277

Massimiliano Ventimiglia

Si allega la Descrizione dell'Opera che fa parte integrante del Contratto.